

## GLOSSARIO DEI TERMINI FISCALI

<b>Acconto</b>	è l'importo che il contribuente è tenuto a versare, usualmente in due rate (la prima nel mese di maggio o nel mese di giugno e la seconda nel mese di novembre), come anticipo dell'imposta sui redditi dovuta per l'anno in corso. Tale importo è stabilito in una percentuale da applicarsi all'imposta (al netto delle ritenute e dei crediti), risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente
<b>Aliquota</b>	percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta. L'aliquota è proporzionale, progressiva o regressiva a seconda che resti costante, aumenti o diminuisca all'aumentare della base imponibile
<b>Attività economica</b>	esercizio di una impresa, arte o professione nel territorio dello Stato. Le attività stesse sono raggruppate in categorie socio-economiche secondo una classificazione determinata a livello di contabilità nazionale
<b>Autoliquidazione</b>	calcolo (e relativi versamenti) effettuato direttamente dal contribuente, per determinare il saldo dell'imposta dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, e gli acconti per l'anno in corso
<b>Base imponibile</b>	è il valore sul quale si dovrà applicare l'aliquota per determinare l'imposta dovuta. In materia di imposte dirette (Irpaf, Ires...), la base imponibile è l'importo che residua dopo aver applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e riduzioni previste; mentre per l'IVA è formata da tutte le operazioni che producono imposta, considerando anche quelle che la normativa 633/72 rende in parte o totalmente non detraibili
<b>Compensazione</b>	è la facoltà riconosciuta ai contribuenti di effettuare la compensazione tra i crediti e i debiti esistenti nei confronti di diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) e risultanti dalla dichiarazione annuale (Modello Unico) e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. I crediti del Modello Unico possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui gli stessi risultano indicati

<b>Componenti negativi IRAP</b>	sono le voci del conto economico (articolo 2425 del codice civile, voci da B1 a B14, esclusi il costo del personale e le perdite su crediti) che, dopo essere state rettificatae per tenere conto delle variazioni previste dalla normativa fiscale, concorrono a formare il valore della produzione IRAP quali componenti negativi
<b>Componenti positivi IRAP</b>	sono le voci del conto economico (articolo 2425 del codice civile, voci da A1 a A5) che, dopo essere state rettificatae per tenere conto delle variazioni previste dalla normativa fiscale, concorrono a formare il valore della produzione IRAP quali componenti positivi
<b>Consolidato fiscale</b>	è un regime di tassazione che consente ai gruppi di imprese di consolidare i redditi, ossia di determinare un'unica base imponibile in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna delle società appartenenti al gruppo. Gli imponibili delle società che partecipano al consolidato sono assunti per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso. In tal modo le perdite delle società controllate comprese nel perimetro di consolidamento possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi prodotti dalle altre società del gruppo. Il regime di consolidamento è un sistema opzionale a gruppi di due, l'opzione deve perciò essere esercitata congiuntamente sia dalla società partecipante che dalla partecipata
<b>Contribuente</b>	soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto d'imposta e che, quindi, è tenuto al pagamento della stessa. Possono essere contribuenti le persone fisiche, le persone giuridiche e, in generale, tutte le organizzazioni di beni e di persone anche prive di personalità giuridica nei cui confronti si sia verificato il presupposto d'imposta
<b>Costi</b>	sono gli oneri che l'impresa sostiene per procurarsi le merci, i servizi e i fattori produttivi necessari alla sua attività. Essi rappresentano gli elementi negativi che concorrono alla formazione del reddito; la loro deducibilità, alcune volte in difformità dei principi contabili generali, è disciplinata da specifiche norme tributarie

<b>Credito d'imposta</b>	il termine si riferisce a diverse fattispecie normative. In primo luogo indica l'eventuale differenza, a favore del contribuente, tra l'imposta dovuta per l'anno a cui si riferisce la dichiarazione e quanto è stato già pagato sotto forma di ritenute, crediti ed acconti; tale eccedenza può essere utilizzata per compensare futuri debiti d'imposta o ne può essere chiesto il rimborso; in secondo luogo indica, in relazione a specifici tipi di reddito, l'imputazione al contribuente di imposte, pagate in nome proprio da altri soggetti, come ad esempio il credito d'imposta sui dividendi o il credito d'imposta sui fondi comuni; infine indica delle vere e proprie agevolazioni che riducono il debito d'imposta per specifiche categorie, come ad esempio il credito d'imposta per il premio di assunzione, per l'esercizio di taxi etc...
<b>CUD</b>	certificazione valida sia ai fini tributari che previdenziali, consegnata ai lavoratori dipendenti e pensionati e a coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. A partire dal 1998 ha sostituito i modelli 101 e 201
<b>Deduzioni</b>	spese che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Operano pertanto in modo diverso dalle detrazioni, che abbattano l'imposta da pagare
<b>Deduzioni IRAP</b>	l'art. 11 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 consente di dedurre dal valore della produzione rilevante ai fini IRAP i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nella misura del 70%, le spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro
<b>Detrazioni</b>	si tratta di importi da detrarre dall'imposta lorda per determinare, nell'IRPEF, l'imposta netta. Sono di diverso ammontare in relazione alla tipologia del reddito percepito (da lavoro dipendente o pensione, da lavoro autonomo, da impresa), ai carichi di famiglia, a talune spese, relative alla persona del contribuente, e comunque non considerate nella determinazione dei singoli redditi (oneri detraibili)
<b>Dichiarante</b>	colui che presenta la dichiarazione dei redditi; nella dichiarazione congiunta si distingue un "primo dichiarante", da un "secondo dichiarante" (usualmente il coniuge)

<b>Dichiarazione congiunta</b>	può essere presentata soltanto con il modello 730 dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati per i redditi da ciascuno di essi posseduti. La dichiarazione congiunta comporta la determinazione di un'unica imposta IRPEF, che viene per entrambi i coniugi prelevata (o rimborsata in caso di credito) dal sostituto d'imposta di uno di essi e che, quindi, consente anche la compensazione del debito di imposta di un coniuge con l'eventuale credito dell'altro. Non è, invece, consentita la presentazione della dichiarazione congiunta nell'ambito del Modello Unico
<b>Dichiarazione dei redditi</b>	è l'atto con cui il contribuente dichiara la propria situazione reddituale. Costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo di accertamento e deve essere compilata su modelli predisposti annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I modelli variano a seconda che si tratti di persone fisiche, società di persone o di capitali
<b>Dichiarazione dei sostituti d'imposta</b>	è la dichiarazione del sostituto d'imposta per l'ammontare complessivo dei compensi e delle altre somme erogati ai propri dipendenti e ai prestatori di lavoro autonomo, che abbiano reso la propria attività professionale a favore del dichiarante, nonché le ritenute effettuate a titolo d'imposta sul reddito di lavoro e sui redditi da capitale
<b>D.I.T. (Dual Income Tax)</b>	è una agevolazione riconosciuta a favore delle imprese che incrementano il capitale investito. In particolare essa si traduce nell'assoggettare all'aliquota ridotta del 19% la parte del reddito corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento di capitale netto verificatosi nell'esercizio. E' stata abolita dal 1° gennaio 2004 con l'introduzione dell'Ires
<b>Eccedenze d'imposta</b>	vedi Credito d'imposta
<b>Esercenti arti e professioni</b>	si intende l'esercizio, per professione abituale, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, società di persone o di associazioni senza personalità giuridica

<b>F24 (Modello)</b>	è il modello previsto per l'unificazione dei versamenti. Deve essere utilizzato per effettuare i pagamenti dei principali tributi e contributi. Tramite il suo utilizzo è possibile operare la compensazione tra crediti e debiti di diversi enti impositori. Il modello può essere presentato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, delle banche convenzionate e delle agenzie postali e ricorre l'obbligo della presentazione anche se, per effetto delle compensazioni, il saldo finale risulta uguale a zero
<b>GEIE</b>	organismo associativo comunitario costituito tra imprenditori e/o professionisti appartenenti ad almeno due Paesi europei e finalizzato a consentire lo svolgimento di iniziative economiche comuni, la realizzazione di rapporti di cooperazione internazionale, nonché la partecipazione congiunta a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche e private. Il GEIE non è soggetto passivo di imposta (lo sono i singoli associati) però è tenuto a presentare il Modello UNICO-società di persone
<b>Imponibile</b>	vedi Base imponibile
<b>Imposta</b>	parte di ricchezza privata che lo Stato, le regioni e gli enti locali prelevano coattivamente per far fronte alle spese necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici.
<b>Imposta da computare in compensazione</b>	credito d'imposta che il contribuente può utilizzare in compensazione sul mod. F24 con debiti per altri tributi o contributi o può portare in diminuzione dagli acconti e/o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione
<b>Imposta lorda</b>	nell'IRPEF viene calcolata applicando ai singoli scaglioni di reddito imponibile (ottenuto sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili) le relative aliquote marginali; sottraendo dal risultato le detrazioni si ottiene l'imposta netta
<b>Imposta netta</b>	vedi Imposta lorda
<b>Imposte dirette</b>	sono quelle che colpiscono una manifestazione immediata di ricchezza, quali l'acquisizione di un reddito o il possesso di un patrimonio. Possono essere reali o personali. Le prime colpiscono le singole categorie di reddito, determinate secondo la normativa civilistica e tributaria. Le seconde, invece, prendono in esame il complesso dei redditi afferenti ad un determinato contribuente (per-

sona fisica o giuridica), tenendo conto, ai fini della determinazione dell'imposta, anche di elementi non reddituali, (spese mediche, persone a carico etc.), che influenzano la sua effettiva capacità contributiva

**Imposte indirette**

tributi che non sono commisurati al reddito del contribuente ma colpiscono una manifestazione indiretta della capacità contributiva, come ad esempio l'acquisto o il trasferimento di un bene. Sono esempi di imposte indirette: Iva, Imposta di registro, Imposta ipotecaria e catastale, Imposta di bollo, Accise

**Impresa**

è l'esercizio professionale dell'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi. Ai fini tributari le imprese si distinguono a seconda che siano soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) o IRES (società di capitali, enti commerciali ed altri soggetti per l'attività d'impresa eventualmente esercitata)

**Impresa familiare**

costituisce un fenomeno associativo atipico che ha rilevanza interna per i componenti del nucleo familiare, ma non ha rilevanza esterna per i rapporti con i terzi. L'impresa è intestata ad un familiare, e ad essa partecipano con proprio lavoro, prestato in modo continuativo, altri componenti della famiglia

**Indennità di fine rapporto (TFR)**

è l'indennità percepita dal prestatore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Tale indennità costituisce un reddito soggetto a tassazione separata, cioè non concorre a formare il reddito complessivo e non è, pertanto, assoggettato alle aliquote progressive, né all'autoliquidazione

**Interessi passivi**

sono il costo del denaro preso a prestito. Sono normalmente deducibili dai ricavi per la determinazione del reddito d'impresa, e limitatamente deducibili per quanto riguarda i redditi fondiari soggetti ad IRPEF

**IRAP**

è l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle singole regioni. E' stata istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1998 (per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazioni di servizi

**IRPEF**

è l'imposta sui redditi delle persone fisiche ed è la principale imposta diretta del nostro sistema tributario. E' personale e progressiva; personale perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche, progressiva perché si applica con aliquote crescenti per scaglioni di reddito. Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi di qualsiasi natura. Soggetti passivi IRPEF sono tutte le persone fisiche residenti e non nel territorio dello Stato. Per questi ultimi l'imposta colpisce solo i redditi prodotti in Italia

**IRPEG**

è un'imposta diretta proporzionale che colpisce tutti i redditi delle persone giuridiche e dei soggetti alle stesse assimilate. Presupposto dell'imposta e' il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle categorie di reddito previste dalla normativa tributaria ai fini dell'IRPEF. Soggetti passivi dell'imposta sono: le società di capitali, gli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato; le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per i redditi prodotti in Italia.

Non sono soggetti IRPEG, gli organi e le amministrazioni dello stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, nonché le regioni, le provincie ed i comuni.

L'IRPEG è un tributo dovuto per "periodi d'imposta", l'arco di tempo è costituito dal periodo di gestione dell'ente, come risulta per legge o dall'atto costitutivo. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta viene regolata dalle norme attinenti alle singole categorie di reddito. L'aliquota normale è il 36%

**IRES**

dal 1° gennaio 2004 i redditi prodotti da società ed enti sono soggetti ad una nuova imposta denominata Ires (Imposta sul reddito delle società), che sostituisce di fatto l'Irpeg, in vigore fino al 2003. L'Ires incide principalmente sui redditi prodotti nell'ambito dello svolgimento normale dell'attività d'impresa. L'aliquota è determinata nella misura del 33% del reddito imponibile (base imponibile)

**IVA**

è la principale imposta indiretta, adottata dall'Unione europea come "imposta sui consumi" strutturata in modo plurifase, ovvero colpendo i beni e servizi destinati al consumo attraverso le imposizioni delle varie fasi di scambio. Conseguentemente consente di conoscere il carico tributario che grava su ogni stadio produttivo di un bene o di un servizio

<b>IVA di competenza</b>	è l'ammontare complessivo dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa sulle operazioni imponibili e dell'imposta relativa ad autofatturazione cui viene detratto l'importo relativo all'imposta assolta e ammessa in detrazione. Variabile economica di rilievo nella determinazione dell'Iva generata in un determinato anno
<b>Liquidazione</b>	attività svolta dall'Agenzia delle Entrate per determinare l'imposta dovuta
<b>Oneri deducibili</b>	sono spese sostenute dal contribuente nel periodo di imposta, non deducibili nel calcolo dei singoli redditi, che la legge consente siano dedotte dal reddito complessivo lordo. I principali oneri deducibili sono: i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni legislative, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, etc. La deducibilità degli oneri suddetti è ammessa a condizione che siano stati sostenuti dal contribuente e siano rimasti a suo carico nel periodo d'imposta
<b>Oneri detraibili</b>	hanno la stessa natura degli oneri deducibili, ma si detraggono percentualmente dall'imposta lorda e non dal reddito. I principali oneri detraibili sono: spese mediche, interessi passivi su mutui ipotecari per immobili, premi di assicurazione, spese funebri, spese di istruzione
<b>ONLUS</b>	associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti che svolgono attività in determinati settori di "utilità sociale" (ad esempio, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione ecc...) in favore di soggetti svantaggiati. Le Onlus beneficiano di un regime fiscale agevolato



<b>Operazioni di riorganizzazione delle attività produttive</b>	sono considerate tali le cessioni e i conferimenti di aziende e di partecipazione di controllo o di collegamento, le fusioni e le scissioni di società, gli scambi di partecipazioni. Le citate operazioni sono state disciplinate dal D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 che prevede per i soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da tali operazioni la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n.342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19% e deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione. Tale imposta è stata abolita dal 1° gennaio 2004 con l'introduzione dell'Ires
<b>Operazioni escluse</b>	sono le operazioni che non devono essere assoggettate ad IVA o in quanto prive di almeno un requisito impositivo o per espressa disposizione di legge. Non sono previsti obblighi di registrazione e dichiarazione né il recupero dell'imposta pagata per la loro realizzazione
<b>Operazioni esenti</b>	sono le operazioni che non devono essere assoggettate ad IVA per espressa disposizione di legge, prevedendo obblighi di registrazione e dichiarazione. Tali operazioni limitano il recupero dell'imposta pagata per lo svolgimento dell'attività
<b>Operazioni imponibili</b>	sono tutte le operazioni che devono essere assoggettate ad IVA secondo l'aliquota prescritta dalla normativa. In genere consentono il recupero dell'imposta pagata per la loro realizzazione
<b>Operazioni non imponibili</b>	sono le operazioni che non devono essere assoggettate ad IVA in quanto prive del requisito di territorialità e che comunque prevedono obblighi di registrazione e dichiarazione. Tali operazioni consentono il recupero dell'imposta pagata per la loro realizzazione
<b>Partita IVA</b>	sequenza di numeri che identifica i soggetti che esercitano un'attività rilevante ai fini IVA. E' rilasciata dall'Ufficio al momento dell'apertura della posizione IVA
<b>Perdite</b>	vedi Utile

<b>Periodo d'imposta</b>	periodo di tempo per il quale si è tenuti al pagamento dei tributi ed al quale si fa riferimento per determinare il reddito su cui il contribuente deve calcolare l'imposta dovuta. Per le persone fisiche coincide sempre con l'anno solare, per gli altri soggetti può essere anche a cavallo di due anni consecutivi
<b>Plusvalenza</b>	è, in generale, il reddito realizzato dalla cessione di determinati beni ad un prezzo superiore a quello di acquisto; è tassabile quale reddito d'impresa se viene realizzato nell'esercizio di imprese commerciali ed è eventualmente imputabile per quote costanti al periodo d'imposta in cui è stato realizzato ed ai quattro successivi; è tassabile, invece, come reddito diverso in altri casi tassativamente elencati dalla legge. Vedi anche operazioni di riorganizzazione delle attività produttive
<b>Rateizzazione</b>	è la facoltà riconosciuta ai contribuenti di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e di dicembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6% annuo
<b>Redditi assimilati al lavoro dipendente</b>	entrate di natura eterogenea, assimilate dal punto di vista fiscale ai redditi di lavoro dipendente e quindi da dichiarare, senza diritto a detrazioni, in una apposita Sezione del Quadro relativo al lavoro dipendente (es. borse di studio o di formazione professionale, indennità per pubbliche funzioni...)
<b>Redditi (categoria di)</b>	è la classificazione dei singoli redditi in categorie previste dalla normativa tributaria ai fini delle Imposte Dirette. Tali categorie sono le seguenti: redditi fondiari, redditi di capitali, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi diversi
<b>Reddito di:</b>	
<b>- capitale</b>	sono considerati tali tutti gli incrementi patrimoniali che derivano dall'impiego di capitale come interessi, proventi delle obbligazioni e titoli similari
<b>- diversi</b>	è una categoria residuale in cui affluiscono i redditi derivanti dai più disparati eventi che comportano comunque un incremento di ricchezza e che non sono riconducibili nelle altre categorie di redditi

<b>- fondiario</b>	è costituito dal reddito dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Tale reddito si distingue in reddito dominicale dei terreni, reddito agrario e reddito di fabbricati
<b>- impresa</b>	è quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali
<b>- lavoro autonomo</b>	è quello che deriva dall'esercizio di arti e professioni
<b>- lavoro dipendente</b>	è quello derivante da lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio nei casi previsti dalla legislazione sul lavoro. Sono inoltre considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni e gli assegni ad essi equiparati
<b>- partecipazione</b>	deriva dalla partecipazione a società di persone ed equiparate nonché ad associazioni fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ovvero ad imprese familiari
<b>Reddito complessivo</b>	è la somma algebrica dei redditi percepiti dal contribuente; il termine rileva soltanto per le persone fisiche e gli enti non commerciali, in quanto per le società di capitali e gli enti commerciali tutto il reddito è considerato unitariamente come reddito d'impresa
<b>Regime forfetario dei contribuenti minimi</b>	sono soggette al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni per le quali nell'anno precedente sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 10.329,14 euro;
2. hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo al netto degli ammortamenti non superiore a 10.329,14 euro;
3. non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
4. hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70% del volume d'affari realizzato.

Il reddito d'impresa e l'IVA dovuta vengono determinati in modo forfetario mediante l'applicazione di apposite percentuali diversificate in base all'attività esercitata dal contribuente

<b>Regime in contabilità ordinaria</b>	sono sempre obbligati a tale regime di contabilità le società di capitali e gli enti commerciali. Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali devono tenere la contabilità ordinaria se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi di ammontare superiore a 309.874,14 euro e hanno per oggetto la prestazione di servizi, o superiore a 516.456,90 euro, se hanno per oggetto altre attività, ovvero hanno optato per il regime ordinario. Il regime ordinario obbliga il contribuente a tenere le scritture contabili prescritte dalla legge ossia il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie, le scritture ausiliarie di magazzino, il registro di beni ammortizzabili, il libro matricola e il libro paga
<b>Regime in contabilità semplificata</b>	si applica alle imprese che non abbiano conseguito nell'anno precedente ricavi superiori a 309.874,14 euro se hanno per oggetto la prestazione di servizi, oppure non superiori ad 516.456,90 euro se hanno per oggetto le altre attività. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente. I soggetti ammessi al regime semplificato sono esonerati dalla tenuta di scritture previste per il regime ordinario, ma sono obbligati alla tenuta dei registri IVA, integrati con le annotazioni richieste ai fini delle imposte sui redditi, nonché del registro dei beni ammortizzabili qualora vengano dedotte quote di ammortamento
<b>Reverse charge</b>	è il sistema di inversione contabile in base al quale il soggetto IVA (compratore) dovrà provvedere attraverso un'autofatturazione a esplicitare l'Iva assolta
<b>Ricavi o compensi</b>	sono i corrispettivi per la cessione di beni o la prestazione di servizi, che caratterizzano l'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Sono inoltre definiti come ricavi altre entrate tassativamente indicate dalla legge
<b>Rimborso</b>	restituzione da parte dell'erario di quanto versato in più dal contribuente; il rimborso può essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, disposto automaticamente dagli Uffici delle Entrate in sede di liquidazione dell'imposta o chiesto successivamente dal contribuente. Insieme alla somma da rimborsare, l'Ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie

<b>Ripartizione geografica</b>	<p>è l'aggregazione di più regioni secondo il seguente schema (conforme a quello proprio della contabilità nazionale):</p> <p>Nord-Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria</p> <p>Nord-Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna</p> <p>Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio</p> <p>Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna</p>
<b>Ritenuta alla fonte</b>	<p>è un modo di riscossione delle imposte dirette che consiste nell'attribuire ad un soggetto (sostituto d'imposta) l'obbligo di trattenere e versare all'erario una parte delle imposte dovute da un altro soggetto. Viene effettuata all'atto della corresponsione delle somme al percettore e può essere applicata a titolo d'imposta o a titolo di acconto. Nel primo caso il debito d'imposta si estingue completamente in quanto il prelievo alla fonte è a titolo definitivo, nel secondo caso l'imposta complessiva sarà liquidata in sede di dichiarazione dei redditi</p>
<b>Ruolo</b>	<p>modo di riscossione dell'imposta; si riferisce usualmente a tributi dovuti ma non versati dal contribuente nei modi ordinari (ritenute, versamenti etc.); consiste nell'emissione da parte dell'erario di un titolo esecutivo, di cui il concessionario della riscossione curerà l'incasso</p>
<b>Saldo</b>	<p>è il debito d'imposta residuo, dovuto per l'anno a cui si riferisce la dichiarazione; il suo ammontare è pari all'imposta dovuta al netto delle ritenute, dei crediti e degli acconti versati</p>
<b>Scaglioni (Metodo a)</b>	<p>è un metodo di calcolo dell'imposta progressiva; consiste nel suddividere il reddito imponibile in diverse fasce, ordinate in modo crescente (scaglioni), applicando a ciascuna di esse una diversa aliquota e sommando i relativi prodotti. L'aliquota applicata alla porzione di reddito ricadente nell'ultimo scaglione è l'aliquota marginale, mentre l'aliquota media è data dal rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta ed il reddito imponibile</p>
<b>Soggetto passivo</b>	<p>sono soggetti passivi d'imposta tutte le persone fisiche e giuridiche tenute al pagamento dei tributi</p>

<b>Sostituto d'imposta</b>	sono tutti quei soggetti che corrispondono retribuzioni, compensi di lavoro autonomo o redditi di capitale. La legge stabilisce che tali soggetti debbano operare all'atto del pagamento una ritenuta fiscale, che può essere a titolo di acconto o d'imposta. Il sostituto anche se è obbligato dalla legge al pagamento delle imposte in luogo di altri soggetti, assume un debito tributario in proprio. In caso di inadempimento, pertanto, le sanzioni amministrative ed eventualmente penali, sono direttamente comminate a suo carico
<b>Studi di settore</b>	strumento in grado di determinare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle imprese e dei lavoratori autonomi all'interno dei singoli settori economici. Permettono di rappresentare la situazione economica ed aziendale del contribuente e di superare la modalità di controllo di ricavi o compensi basata esclusivamente sulle scritture contabili. Obiettivo dello studio di settore è l'individuazione delle variabili che colgono al meglio la capacità di un'azienda di produrre ricavi, da intendersi non come i ricavi effettivamente conseguiti, ma come ricavi maggiormente probabili per l'impresa
<b>Tassazione separata</b>	tipo di imposizione applicabile a determinati redditi, di solito caratterizzati dal fatto che si formano nel corso di più anni. I redditi soggetti a tale regime sono assoggettati ad un'aliquota media determinata, generalmente, sulla base dei redditi percepiti nel biennio antecedente all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione o all'anno in cui sono percepiti
<b>Trasmissione telematica delle dichiarazioni</b>	presentazione delle dichiarazioni fiscali mediante trasmissione via rete di un file appositamente predisposto. Può essere effettuata sia direttamente dal contribuente che mediante un intermediario abilitato (es. commercialisti, ragionieri, CAF, ecc..) ed è obbligatoria per la gran parte dei soggetti esercenti un'attività

<b>Trasparenza</b>	il regime di trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma i redditi o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione rispettivamente alla propria quota di partecipazione agli utili o alle perdite, a prescindere dall'effettiva percezione. Il reddito o la perdita sono imputati per trasparenza al socio che riveste tale status alla chiusura del periodo d'imposta della partecipata. Il regime della trasparenza è opzionale, perciò può essere scelto invece di quello ordinario qualora sussistano le condizioni necessarie. Nel caso di cessione di quote, il socio uscente è tenuto ad avvertire quello entrante dell'effettuazione dell'opzione. Nel caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, l'obbligo d'informazione compete alla società partecipata
<b>Unico (Modello)</b>	è stato introdotto per semplificare gli adempimenti dei contribuenti mediante l'unificazione di tutte le dichiarazioni annuali previste per le varie imposte. In particolare contiene al suo interno le seguenti dichiarazioni: redditi, IVA, Irap e sostituto d'imposta. Sono obbligati ad unificare le dichiarazioni i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare che siano tenuti a presentare almeno due delle citate denunce
<b>Utile (Perdita)</b>	risultato economico, positivo o negativo, dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo in un determinato periodo temporale (che generalmente coincide con l'anno solare)
<b>Valore Aggiunto fiscale</b>	è la differenza tra il volume di affari dichiarato e l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'annualità oggetto di dichiarazione. Variabile economica di rilievo nella determinazione del valore aggiunto che il contribuente ha realizzato nella sua attività
<b>Valore Aggiunto imponibile</b>	è la differenza tra le operazioni imponibili dichiarate e l'ammontare complessivo degli acquisti imponibili effettuati nell'annualità oggetto di dichiarazione. Variabile primaria, ma non esaustiva, della base imponibile IVA
<b>Valore della produzione lorda</b>	è la differenza tra i componenti positivi e i componenti negativi derivanti dalle attività soggette all'Irap, al lordo delle deduzioni previste per i contributi contro gli infortuni sul lavoro e per le spese relative agli apprendisti ed ai contratti di formazione e lavoro

**Valore della  
produzione netta**

è la differenza tra il valore della produzione lorda e le deduzioni previste in materia Irap.  
Vedi deduzioni Irap

**Versamento**

è una delle forme di riscossione delle imposte dirette insieme con la ritenuta diretta e l'iscrizione a ruolo. Consiste nel versamento, usualmente mediante il mod. F24, delle imposte dovute da parte del contribuente

**Volume d'affari**

ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate con riferimento a un anno solare, valido ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto (Iva). Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili. Sono previste facilitazioni fiscali quando il volume d'affari non è superiore ad un certo ammontare